

**IL DPR 160/2010 (SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO SUAP)  
E IL DPR 159/2010 (AGENZIE PER LE IMPRESE)  
(Il procedimento automatizzato con SCIA)**

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010</b>
--

**Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del regolamento si intende per:

a) «**agenzia per le imprese**» (di seguito denominata : «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

m) «**sportello unico per le attività produttive**» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

**Art. 2 Finalità e ambito di applicazione**

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano **ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**, e quelli relativi **alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività**, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*recepimento Direttiva Servizi*).

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono **presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede **all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento**, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. **Sono esclusi** dall'ambito di applicazione del presente regolamento **gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**, nonché **le infrastrutture strategiche** e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

**Il DPR 7 settembre 2010, n.160 - “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113”:**

- individua il SUAP quale **unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto **l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi**, e quelli relativi alle azioni di **localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione** delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi.
- Stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, **esclusivamente in modalità telematica, al SUAP** del comune competente per il territorio ed è il SUAP che provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), stabilisce che la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività;
- Individua **nel portale “Impresainungiorno”** la funzione di raccordo tra le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le Amministrazioni e gli Enti interessati, rimettendo al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi già realizzati, garantendo l’interoperabilità tra Amministrazioni;
- Introduce le sistema le cd. **Agenzie per le Imprese**, soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e di asseverazione.

L’Art. 4 del Regolamento prevede **i tempi e le modalità per l’adeguamento** da parte dei Comuni alle nuove disposizioni stabiliscono che:

- **Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale** i Comuni **attestino secondo le modalità previste dallo stesso Regolamento la sussistenza in capo al Suap dei requisiti** di cui all’art. 38 c. 3 lett. a) (suap quale punto di accesso) e lett. a-bis (collegamento con Registro Imprese) e dell’art. 2 del Regolamento (ricezione e trasmissione in via telematica delle pratiche) al Ministero.
- Entro **180 giorni dalla pubblicazione del Regolamento (dal 29 marzo 2011)** i Suap dovranno gestire in via **esclusivamente telematica** il cd. **procedimento automatizzato (tutti i procedimenti soggetti a SCIA)** ed il cd. **procedimento di fine lavori e agibilità** ;
- Entro **un anno da tale pubblicazione (dal 1 ottobre 2011)** completare la competenza di tutti i procedimenti per attività di impresa con il **cd. procedimento unico di autorizzazione, il procedimento di proposta di variante e il procedimento relativo al parere preliminare.**

## Cosa cambia?

### Gli adeguamenti necessari in funzione dell'attivazione del nuovo SUAP ai sensi dell'art. 38 L. 133/2008 e DPR 160/2010

L'adeguamento del SUAP esistente (disciplinato dal DPR 447/98 e smi) ai nuovi requisiti previsti dal DPR 160/2010 incide in modo sostanziale sull'organizzazione complessiva del Comune.

In particolare i **principali requisiti previsti dalla norma a cui deve uniformarsi l'organizzazione comunale** (pena la perdita da parte del Comune della funzione) sono i seguenti:

- Il SUAP è l'unico punto di contatto con l'interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi dei procedimenti inerenti l'attività di impresa, in qualsiasi settore sia essa operante (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi);
- Tutti i contatti tra SUAP e richiedente devono essere esclusivamente telematici;
- Il SUAP deve coordinare le fasi endo-procedimentali di competenza dei vari uffici e Enti esterni nell'ambito di procedimenti unici;
- Tutti i contatti tra SUAP e altri uffici e PA devono essere altrettanto telematici (con PA esterne tramite PEC);
- Deve essere garantita la connessione telematica dei dati della cd. "comunica" che l'impresa presenta presso il Registro Imprese della CCIAA ed il SUAP;
- Devono essere garantiti i tempi di conclusione dei procedimenti previsti dal regolamento per i procedimenti unici che prevedono rilascio di autorizzazioni;
- Deve essere assicurata all'interessato la possibilità di pagare telematicamente tutti gli oneri derivanti dai procedimenti unici (di competenza di tutti gli Enti ed uffici coinvolti).

Dalla stessa analisi delle funzioni che il nuovo SUAP deve garantire, **gli aspetti di maggiore innovazione da considerare in funzione della riorganizzazione della struttura** rispetto all'assetto preesistente si individuano nei seguenti:

- **l'ambito di competenza del Suap si amplia notevolmente** in quanto devono necessariamente essere condotti alla sua competenza anche a tutti procedimenti relativi all' "esercizio" dell'attività di impresa, comprensive di tutte le attività disciplinate dalla cd. Direttiva Servizi: questo comporta che i procedimenti relativi alla fase di inizio attività, nonché all'esercizio delle attività di impresa che attualmente sono assegnati a diversi Servizi del Comune e ad altre PA devono essere attribuiti al SUAP.
- **Le attività procedurali del SUAP si estendono ad aspetti oggi non contemplati:** il SUAP diventa interlocutore unico per l'utente e quindi molti passaggi procedurali che attualmente sono in capo ai diversi Servizi comunali ed Enti esterni devono necessariamente essere ricondotti per legge al SUAP, che deve gestire per tutti i procedimenti in modo unitario per le seguenti fasi:
  - Ricezione istanze telematiche
  - Ricevute telematiche di presentazione
  - Avvio di procedimento
  - Richieste di integrazioni
  - Notifica provvedimenti di sospensione o divieto prosecuzione attività
  - Convocazione e gestione conferenze di servizio
  - Richieste pagamenti spese istruttorie
  - Rilascio autorizzazioni o notifiche dinieghi e motivi ostativi

- **I procedimenti devono essere gestiti a regime in forma esclusivamente telematica secondo i requisiti tecnico-tecnologici previsti nell'allegato al Regolamento. Questo comporta le seguenti attività:**
  - predisporre la strumentazione e gli assetti tecnologici necessari per l'inoltro telematico delle istanze per i procedimenti unici da parte delle imprese e dei loro interlocutori (Associazioni e professionisti);
  - prevedere nel portale la possibilità di effettuare i pagamenti on-line di tutte le spese istruttorie per i procedimenti suap e le modalità (telematiche) per riversare le quote di competenza ai diversi Enti ed uffici;
  - adeguare i software e le procedure di protocollazione, fascicolazione e archiviazione per la gestione dei procedimenti unici telematici del nuovo SUAP, nonché verificare ed adeguare tutti gli aspetti inerenti la PEC per garantire lo scambio di documentazione esclusivamente in formato telematico con altri uffici del comune e con le altre PP.AA che interagiscono nei procedimenti;
  - adeguare il software del suap per la gestione dei nuovi procedimenti e per la ricezione tramite portale delle istanze telematiche; rivedere altresì tutti i back-office degli altri uffici comunali per consentire il dialogo con il software del Suap e tutti i passaggi procedurali necessari;
  - integrare i software di back-office e del suap con nuovo sistema di protocollazione in modo da poter dialogare con il portale.
  - Verificare le compatibilità tecnologiche volte alla gestione ed all'archiviazione delle istanze e dei procedimenti telematici (capienza server, capacità e velocità di ricezione documentazione telematica); in tal senso andrà anche definito uno standard di riferimento.
  - Verificare l'adeguatezza della strumentazione hardware degli uffici e prevedere l'acquisizione delle strumentazioni necessarie (PC, monitor più grandi, plotter per stampa etc.)
  - Rivedere l'organizzazione degli uffici interessati in funzione di un assetto di gestione necessariamente diverso da quello attuale basato sul cartaceo.

Ai sensi del DPR 160/2010 il Suap dovrà gestire tre tipologie di procedimenti:

- a) il procedimento cd. Automatizzato (artt. 5 e 6)
- b) il procedimento ordinario: il cd. Procedimento Unico (art. 7 )

Inoltre nell'ambito della disciplina del procedimento ordinario l'art. 8 individua due ulteriori procedimenti di competenza del Suap:

- un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici
  - una procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti
- c) il procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)

### **a) Il procedimento automatizzato**

L'art. 5 del Decreto prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della **SCIA**, la segnalazione **deve essere presentata al SUAP**.

La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta.

Il Suap deve poi trasmettere (immediatamente dice la norma) in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto (alle altre PA tramite PEC).

A seguito di tale rilascio, **il richiedente**, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, **può avviare immediatamente l'intervento o l'attività**.

Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla comunicazione unica questa va presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato **le eventuali richieste di integrazione**.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, **la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio** ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **in caso di silenzio assenso**, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Nei casi di SCIA l'interessato **può avvalersi dell'Agenzia delle Agenzie per le Imprese**.

In tal caso l'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.

Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica.

L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

### **b) Il cd. Procedimento unico (procedimento ordinario)**

Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell'ambito del procedimento automatizzato, **le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere** all'interessato la **documentazione integrativa**; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, **il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra**, ovvero indice una conferenza di servizi.

Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP **può indire una conferenza di servizi**, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. **La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.**

Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h) del decreto-legge, che prevede che *"in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi"*.

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti la responsabile del SUAP.

In questi procedimenti l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmettere la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, **titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.**

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

- Il procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici

Da ultimo l'**art. 8** del DPR **"Raccordi procedurali con strumenti urbanistici"** prevede un **procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti.**

In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della **conferenza di servizi** comporti la **variazione dello strumento urbanistico**, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

- La verifica preliminare di conformità

Stabilisce infine il comma 2 dell'art. 8 che è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi **entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari** dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento **con riduzione della metà dei termini previsti**.

Sono escluse dall'applicazione dell'art. 8 le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

#### **d) il procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10)**

L'art. 10 (Capo V) disciplina la fase relativa alla fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa in funzione delle opere e degli impianti produttivi.

Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato **deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori**, trasmettendo:

a) la **dichiarazione del direttore dei lavori** con la quale si attesta **la conformità dell'opera al progetto** presentato e **la sua agibilità**, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;

La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle suddette lettere a) e b) consente **l'immediato esercizio dell'attività**.

Il **SUAP deve poi trasmettere entro cinque giorni** la documentazione di cui sopra alle **amministrazioni ed agli uffici comunali competenti** che sono tenuti ad **effettuare i controlli** circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente **entro i successivi novanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.

Nel caso in cui dalla certificazione **non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme**, fatti salvi i casi di mero errore materiale, **il SUAP**, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, **adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni** previste dalla legge, ivi **compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa**, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale.

In conformità al procedimento unico di cui all'articolo 7, l'imprenditore **comunica al SUAP l'inizio dei lavori** per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

**Il DPR 9 luglio 2010, n.159 - “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’art.38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113” disciplina le cd. Agenzie per le imprese stabilendo che sono soggetti privati accreditati che assolvono ad una duplice funzione:**

- **rilasciare titoli con valore autorizzatorio** nei casi in cui i relativi procedimenti non lascino spazio discrezionale alle autorità amministrative (es SCIA);
- **attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge** per l’esercizio dell’attività di impresa (di supporto ai SUAP nelle istruttorie di procedimenti amministrativi).

Il regolamento, infatti, prevede **due livelli di accreditamento delle Agenzie**:

- Il primo è riferito alle attività vincolate, ossia soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
- il secondo abilita a fornire supporto ai SUAP nell’istruttoria dei procedimenti in cui l’amministrazione ha potere discrezionale.

I due livelli presuppongono due diversi certificati di conformità della struttura secondo le qualifiche indicate nell’allegato al provvedimento.

E’ previsto che le Agenzie siano accreditate dal Ministero per operare in relazione a specifiche attività economiche, previa sottoscrizione di polizza assicurativa (da allegare all’istanza di accreditamento) per la copertura di rischi legati a responsabilità civile. Al Ministero sono attribuite anche le funzioni di vigilanza sull’attività delle Agenzie.

L’elenco delle Agenzie accreditate, con l’indicazione dell’ambito territoriale e delle attività, nonché i relativi aggiornamenti e gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell’accredito, saranno resi disponibili sul portale: <http://www.impresainungiorno.gov.it> .

\*\*\*\*\*